

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1428

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari,
ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della
Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato

Presentato alla Presidenza il 30 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più tempo ambienti qualificati hanno richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità di rivalutare il trattamento economico dei magistrati, sollecitando, quanto meno, un intervento contingente in previsione di una definitiva adeguata soluzione del problema. Ciò in seguito al progressivo deterioramento delle particolari posizioni riconosciute alla Magistratura con legge 24 maggio 1951, n. 392, in relazione ai benefici economici attribuiti alle altre categorie di dipendenti statali dal 1951 in poi.

Avuto riguardo alle attuali condizioni del bilancio, si ritiene pertanto in via provvisoria di attribuire ai magistrati ordinari, e con essi alle categorie equiparate, un assegno integrativo, nella considerazione che, mentre ai dipendenti statali con appositi e separati provvedimenti sono stati concessi già da

tempo un assegno mensile ed un assegno temporaneo, il personale della Magistratura fruitore, ad oggi, soltanto dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

Il presente disegno di legge comporta un limitato onere finanziario, data la misura entro cui è stato contenuto l'ammontare dell'assegno, in vista non solo della provvisorietà dell'intervento, ma anche della particolare sensibilità dei magistrati, sulla quale il Governo nell'attuale congiuntura economica fa pieno affidamento.

La decorrenza dell'assegno mensile, non pensionabile, è fissata al 1° dicembre 1963, cioè a data successiva a quella della concessione dell'assegno mensile ai dipendenti statali.

Le varie misure sono determinate con riferimento alle categorie di funzioni dei magistrati, secondo il vigente ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) funzioni di magistrato di Corte di Cassazione: primo presidente di Corte di Cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di Cassazione, procuratore generale della Corte di Cassazione, presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati, lire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, lire 70.000;

b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;

c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000.

ART. 2.

Con effetto dalla data in cui all'articolo 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

b) presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato, lire 80.000;

c) consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;

d) primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 55.000;

e) referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tri-

bunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;

f) sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 36.000;

g) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 33.000;

h) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato, lire 30.000;

i) uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, lire 24.000.

ART. 3.

L'assegno integrativo previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

ART. 4.

Al personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, è concessa, con effetto dal 1° dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo previsto per le corrispondenti posizioni di attività di servizio dalla presente legge, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i titolari delle pensioni indirette o di reversibilità.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 ed al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.